

**PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**Indicazioni generali e misure specifiche
per il Settore Manifatturiero**

Sommario

PARTE PRIMA

- a. classificazione del rischio da contagio da Sars-Cov2 in occasione di lavoro secondo le variabili: esposizione, prossimità, aggregazione
- b. metodologia per l'attribuzione del livello di rischio ai settori produttivi secondo le variabili
- c. classe di rischio di appartenenza del settore manifatturiero

PARTE SECONDA

Misure anti contagio a garanzia della tutela della salute dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro, organizzate secondo l'approccio integrato per la valutazione e gestione dei rischi (d.lgs. 81/2008) adattato al rischio connesso all'attuale emergenza pandemica secondo quanto indicato dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione di Inail (aprile 2020)

Strategie di prevenzione (comuni a tutti i settori produttivi): misure organizzative, misure di prevenzione e protezione collettiva, misure di prevenzione e protezione individuale, sorveglianza sanitaria, gestione di una persona sintomatica in azienda

PARTE TERZA

Misure specifiche per ogni settore lavorativo da adottare per la prevenzione e il contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, organizzate secondo l'ordine adottato dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020" di cui all'allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.

Ciò al fine di rendere coerenti le schede informative con la documentazione ufficiale attualmente in vigore, facilitando la lettura da parte del Datore di lavoro.

Due fasi aggiunte al Protocollo: a) prima della ripresa delle attività; b) dalla ripresa delle attività.

PARTE PRIMA

a) la classificazione del rischio da contagio da SARS-CoV-2

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca, ecc.);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio) per parte del tempo di lavoro o per la quasi totalità;
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione, ecc.).

b) la metodologia per l'attribuzione del livello di rischio ai settori produttivi

Viene di seguito illustrata una matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di punteggi attribuibili per ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale:

- **esposizione**

- 0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
- 1 = probabilità medio-bassa;
- 2 = probabilità media;
- 3 = probabilità medio-alta;
- 4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).

- **prossimità**


- 0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
- 1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
- 2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
- 3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es. catena di montaggio);
- 4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).

Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:

- **aggregazione**

- 1 = presenza di terzi limitata o nulla (es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
- 2 = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio, servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
- 3 = aggregazioni controllabili con procedure (es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
- 4 = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli, manifestazioni di massa).

Il risultato finale determina l'attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore all'interno della matrice seguente.



Matrice di rischio: verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto

L'attribuzione delle classi di rischio per settore produttivo è da considerarsi come orientativa per far emergere una consapevolezza integrata dell'attuale scenario di emergenza sanitaria. È evidente che le singole realtà aziendali possono mitigare sostanzialmente il rischio adottando un'adeguata strategia di prevenzione anche per rispondere a specifiche complessità che possono non emergere in un'analisi di insieme, in particolare per le piccole e medie imprese.

a) la classe di rischio di appartenenza del settore manifatturiero

ATECO 2007	Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio complessiva
C	ATTIVITÀ MANIFATTURIERE		
10	INDUSTRIE ALIMENTARI	1	BASSO
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE	1	BASSO
12	INDUSTRIA DEL TABACCO	1	BASSO
13	INDUSTRIE TESSILI	1	BASSO
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA	1	BASSO

ATECO 2007	Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio complessiva
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI	1	BASSO
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO	1	BASSO
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA	1	BASSO
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	1	BASSO
19	FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO	1	BASSO
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI	1	BASSO
21	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI	1	BASSO
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE	1	BASSO
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI	1	BASSO
24	METALLURGIA	1	BASSO
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)	1	BASSO
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTRIMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI	1	BASSO

ATECO 2007	Descrizione	Classe di aggregazione sociale	Classe di Rischio complessiva
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE	1	BASSO
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA	1	BASSO
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI	1	BASSO
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	1	BASSO
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI	1	BASSO
32	ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE	1	BASSO
33	RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE	2	MEDIO-BASSO

PARTE SECONDA

STRATEGIE DI PREVENZIONE

Le strategie di prevenzione dovranno comprendere misure di prevenzione e protezione organizzative, collettive e individuali di natura tecnica e procedurale

a) MISURE ORGANIZZATIVE

- Gestione degli spazi comuni e delle postazioni di lavoro
- Organizzazione del lavoro: modalità di accesso in azienda; orario di lavoro; articolazione in turni; lavoro a distanza e trasferte; revisione dei processi produttivi favorendo lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni.
- Regolamentazione dell'accesso dei fornitori, clienti e visitatori esterni

b) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COLLETTIVA

- Informazione e formazione dei lavoratori
- Ventilazione e ricambi d'aria
- Sanificazione degli ambienti
- Manutenzione, pulizia e sanificazione degli impianti di ventilazione e condizionamento

c) MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Precauzioni igieniche personali
- Mascherine e Dispositivi di Protezione Individuale (Dpi) e loro corretto uso e smaltimento

d) SORVEGLIANZA SANITARIA

e) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

PARTE TERZA

MISURE SPECIFICHE

Prima della ripresa dell'attività

Sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro

Informazione del personale interno ed esterno sulle misure di prevenzione e protezione e le regole generali anti contagio attuate

Dalla ripresa delle attività

1. Informazione sulle misure specifiche di prevenzione e protezione adottate

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda (manutentori, fornitori, ditte in appalto, clienti, visitatori, ecc.) circa le disposizioni anti contagio delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi volantini/cartelli informativi.

Tutte le informazioni devono essere rese comprensibili per i lavoratori stranieri.

Le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) e di chiamare il proprio medico di famiglia o comunque l'Autorità sanitaria;
- il divieto di accedere o permanere in cantiere e l'obbligo di dichiarare tempestivamente, laddove sussistano, le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- il rispetto del divieto di non poter accedere o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro o il preposto dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso in azienda durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);
- l'adozione delle misure cautelative per accedere in azienda e durante il lavoro, in particolare:
 - Il rilevamento della temperatura in ingresso,
 - la modalità di ingresso e spostamento in azienda,
 - la distanza di sicurezza,
 - il divieto di assembramento,

- le regole di igiene delle mani,
- l'utilizzo di mascherine e Dpi.

2. Modalità di ingresso in azienda

Il datore di lavoro definirà le modalità di rilevazione della temperatura corporea che verrà effettuata con adeguata strumentazione (ad esempio termoscanner, termometro contactless, dispositivi di monitoraggio non invasivo quali telecamere IR, termo-camere, telecamere "intelligenti") prima dell'ingresso in azienda o negli uffici, nonché le procedure da attuare in caso di persona con temperatura rilevata superiore a 37,5°C.

In caso di temperatura superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori in tali condizioni saranno momentaneamente isolati e immediatamente dotati di mascherine chirurgiche. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico di famiglia e seguire le sue indicazioni.

L'Azienda esegue le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti nel pieno rispetto della privacy.

Per i lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID-19 l'ingresso in azienda dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste, rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'Autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

Il datore di lavoro traccia con opportuni strumenti le presenze dei lavoratori in azienda al fine di garantire l'identificazione dei contatti di un eventuale caso di COVID-19.

Per i lavoratori che indossano le mascherine e i guanti prima di accedere in azienda deve essere prevista la possibilità di gettarli, in appositi contenitori prima di indossare quelli, eventualmente, forniti dal datore di lavoro.

3. Modalità di accesso dei fornitori esterni, clienti e visitatori

Tutti gli accessi di personale esterno non indispensabili alle attività produttive dovranno essere, per quanto possibile, vietati. Qualora necessari gli stessi dovranno essere assoggettati a tutte le regole aziendali riguardanti le modalità di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre il rischio di contagio e le occasioni di contatto con il personale dell'azienda. Le comunicazioni devono essere rese comprensibili anche per gli operatori stranieri.

La collaborazione con altra impresa per appalto di servizio o d'opera, oltre ad essere espletata nel rispetto della norma vigente per quanto concerne il rischio di interferenza, richiede il rispetto da parte degli addetti delle raccomandazioni anti contagio disposte dall'impresa committente.

In aggiunta, dovranno essere previste misure di prevenzione da adattare alla peculiarità della singola organizzazione, quali ad esempio:

- per gli autisti dei mezzi di trasporto, si richiede di rimanere a bordo dei propri mezzi e di limitare l'accesso agli uffici, se sprovvisti di guanti e mascherine. In caso che l'autista ne sia sprovvisto il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico e le operazioni devono essere effettuate mantenendo la distanza di almeno 1 metro dagli altri operatori;
- per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà rispettare il criterio del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro per esempio utilizzando tavoli di lavoro,

separatori trasparenti, distanziatori, linee di sosta;

- qualora non fosse possibile rispettare il criterio di distanza interpersonale di almeno 1 metro come principale misura di contenimento, o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, è necessario adottare ausili e mascherine;
- la limitazione agli autisti, dell'accesso agli uffici se sprovvisti di guanti e mascherine;
- occorre organizzare le consegne in modo da scaglionare il più possibile l'ingresso dei fornitori; nel caso di consegne di pacchi e documenti, si devono preferire modalità di ricezione senza contatto adottando la digitalizzazione dei documenti di trasporto;
- è necessario raccomandare ai trasportatori di non formare assembramenti nelle aree parcheggio e nelle pertinenze esterne dell'azienda;
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno si dovrà individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia/sanificazione giornaliera;
- occorre registrare giornalmente tutti i nominativi dei fornitori esterni, clienti e visitatori specificando i locali aziendali cui hanno avuto accesso, per la tracciabilità dei contatti;
- riguardo agli spacci, ove fossero presenti, l'accoglienza è organizzata al fine di garantire il distanziamento di almeno 1 metro. Nel rapporto con il cliente, gli addetti utilizzano la mascherina, nel caso non sia possibile la misura di distanziamento.

Ogni datore di lavoro dovrà garantire inoltre, ciascuno per la propria parte, il rispetto delle indicazioni operative per l'utilizzo condiviso di mezzi di trasporto aziendali, al fine di assicurare il mantenimento della distanza interpersonale minima anche all'interno dei mezzi di trasporto aziendali, la pulizia e la sanificazione dell'abitacolo (volante, maniglie, leva del cambio, finestrini, pulsantiere, cruscotto, ecc.) e l'utilizzo di mascherina e guanti.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

4. Pulizia e sanificazione (allegato n.1)

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali e ambienti chiusi ed aree comuni (spogliatoi, cucine, locali refettorio, corridoi), impianti, parti delle attrezzature e delle postazioni di lavoro fisse a contatto con le mani degli operatori (quali pulsantiere, quadri comando, volante, ecc.), postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature di lavoro e mezzi di trasporto aziendali.

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia delle attrezzature e degli strumenti individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo. Si dovrà in ogni caso fornire specifico detergente da rendere disponibile in azienda per la pulizia delle attrezzature e degli strumenti individuali sia prima, durante e al termine della prestazione di lavoro.

Va garantita altresì la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, sia negli uffici, che nei reparti.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dell'azienda si procede alla pulizia e alla sanificazione dei locali, delle attrezzature di lavoro e dei mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della salute, nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

Non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione.

Si raccomanda la tenuta di un registro delle attività di pulizia/sanificazione svolte presso i locali aziendali

per la verifica della loro attuazione (tipo di apprestamento/attrezzatura/mezzo, data, operatore che ha condotto l'attività e indicazione dei prodotti utilizzati).

Per la disinfezione ambientale da COVID -19, potranno essere previsti specifici protocolli per ambienti esterni e interni, suddividendo questi ultimi in base alla tipologia della struttura e al numero di persone che li frequentano. Tali protocolli di intervento vanno definiti con le aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione.

Gli addetti/operatori professionali che svolgono le attività di pulizia degli ambienti e/o luoghi di lavoro devono correttamente seguire le procedure, i protocolli, le modalità aziendali e adottare l'uso di Dpi.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della citata circolare n. 5443.

In generale negli ambienti chiusi, sia reparti che uffici, dovranno essere seguite le specifiche indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS):

- garantire un buon ricambio dell'aria in tutti gli ambienti dove sono presenti postazioni di lavoro e personale, arieggiando con maggiore frequenza per favorire una riduzione delle concentrazioni degli inquinanti specifici, degli odori, dell'umidità e del bioaerosol che può trasportare batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi (muffe). Si sottolinea che scarsi ricambi d'aria favoriscono, negli ambienti chiusi, l'esposizione a inquinanti e possono facilitare la trasmissione di agenti patogeni tra i lavoratori;
- valutare il ricambio dell'aria in relazione al numero di lavoratori presenti, al tipo di attività svolta e alla durata della permanenza negli ambienti di lavoro. Durante il ricambio naturale dell'aria è opportuno evitare la creazione di condizioni di disagio (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo) per il personale nell'ambiente di lavoro.

Impianti tecnologici

Prassi/modalità di gestione degli impianti in funzione dei differenti sistemi di ricambio/erogazione in dotazione nell'edificio/locali di lavoro.

Ventilazione meccanica controllata (VMC) con un ricambio d'aria con l'esterno (impianti a tutt'aria o sistemi di ventilazione in impianti misti aria/acqua):

- acquisire tutte le informazioni sul funzionamento dell'impianto VMC (es. controllo dell'efficienza di funzionamento, perdite di carico, verifica del registro di conduzione, tempi di scadenza della manutenzione, tipo di pacco filtrante installato, interventi programmati, ecc.)
- mantenere attivi l'ingresso alla stazione dell'aria 24 ore su 24, 7 giorni su 7, possibilmente con un decremento dei tassi di ventilazione delle ore notturne di non utilizzo dell'edificio;
- aumentare il livello di protezione eliminando totalmente la funzione di ricircolo dell'aria per aumentare la portata d'aria di rinnovo e per evitare di trasmettere il contagio per via aerea dovuto all'eventuale trasporto di agenti patogeni dell'aria stessa;
- valutare l'opportunità di integrare il ricambio d'aria con l'apertura dei sistemi di ventilazione naturale;
- mantenere il set-point umidità relativa al di sopra del 40%;
- valutare la sostituzione del pacco filtrante con sistema a più elevata efficienza;
- pulire e asciugare le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%.

Impianti di riscaldamento/raffrescamento con neutralizzazione dei carichi termici invernali/estivi tramite pompe di calore e impianti ad acqua con terminali di erogazione quali fancoils o termoconvettori:

Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento, tenere spenti gli impianti. Se non è possibile:

- pulire settimanalmente (in base alle indicazioni fornite dal costruttore), ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo evitando di utilizzare e spruzzare prodotti per la pulizia detergenti/disinfettanti spray direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti (es. COV);
- aprire regolarmente i sistemi fissi di ventilazione, per aumentare il ricambio e la diluizione degli inquinanti accumulati nell'aria ricircolata dall'impianto;
- pulire e asciugare le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%

Sistemi di ventilazione/estrazione nei locali senza finestre (es. archivi, spogliatoi, bagni, ecc.):

- oltre alla fondamentale misura di tutela del contingentamento della movimentazione delle persone e della densità di affollamento dei locali, mantenere i sistemi in funzione per tutto il tempo di permanenza per ridurre le concentrazioni di bioaerosol nell'aria;
- pulire e asciugare le prese e le griglie di ventilazione con panni puliti in microfibra inumiditi con acqua e sapone, oppure con alcool etilico al 75%;
- attivare l'estrattore di aria già qualche minuto prima che il personale vi acceda.

5. Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che tutte le persone presenti in azienda adottino la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone e/o con gel idroalcolico.

Il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e renderà disponibili i dispenser di gel idroalcolico per le mani collocati in punti facilmente accessibili e individuabili da tutti i lavoratori.

Per gli uffici si dovrà provvedere anche a sistemare gli erogatori accanto a tastiere, telefoni e schermi touch. Chi lavora a contatto con il pubblico dovrà indossare guanti e mascherine. Gli stessi dispositivi sono raccomandati negli uffici e obbligatori quando non è possibile garantire la distanza di sicurezza di almeno 1 metro.

6. Dispositivi di protezione collettiva, individuali e distanza di sicurezza

L'attività produttiva e la presenza dei lavoratori in qualsiasi locale (ufficio e reparto) dovrà essere organizzata nel rispetto del criterio del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra lavoratori e il pubblico/utenza, ove l'attività produttiva lo comporti. Detto principio si realizza applicando i criteri in premessa, ossia attraverso il contenimento del numero di accessi presso i locali/spazi aziendali e del numero di lavoratori presenti contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro. Ove disponibili è possibile utilizzare dispositivi elettronici indossabili che interagiscono mutuamente e allarmano non appena si percepiscono segnali di prossimità inferiori alla soglia minima di distanza di almeno 1 metro.

Nelle attività che prevedono compresenza di più operatori (in coppia o più) incluso l'utilizzo di ascensori e piattaforme di lavoro mobili elevabili e, più in generale, qualora non fosse possibile rispettare il criterio di distanza interpersonale di almeno 1 metro o non fossero possibili altre soluzioni organizzative, è necessario adottare mascherine e Dpi conformi alle disposizioni delle Autorità scientifiche e sanitarie.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igienico sanitarie.

I rifiuti rappresentati da fazzoletti di carta e da Dpi (mascherine, guanti, ecc.), utilizzati come prevenzione del contagio da COVID-19, devono essere smaltiti come frazione di rifiuti indifferenziati.

All'interno del cantiere dovranno essere individuati appositi contenitori chiusi con apertura a pedale, dedicati a tali rifiuti che andranno conferiti all'interno di due o tre sacchetti uno dentro l'altro.

7. Gestione spazi comuni (spogliatoi, mense, servizi igienici, sale di attesa, zone riposo)

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato definendo il numero massimo di persone che possono essere presenti contemporaneamente, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone che li occupano. L'accesso deve essere preceduta dalla pulizia delle mani. Per le pause pranzo i lavoratori possono recarsi nei servizi di ristorazione che effettuano i servizi di asporto rispettando le regole predisposte dai gestori. Sono messe a disposizione dei lavoratori aree adeguate dedicate al consumo del pasto anche portato da casa.

L'accesso sia all'esercizio di ristorazione, sia alle aree dedicate deve essere preceduto da una corretta igiene delle mani. Le aree dedicate alla pausa pranzo sono sottoposte a pulizia quotidiana.

Utilizzare nelle mense stoviglie, tovaglioli e fazzoletti monouso ed impiegare contenitori per rifiuti che non richiedano apertura manuale. Alternativamente alla mensa collettiva prevedere la distribuzione di pasti in lunchbox da consumarsi separatamente.

Occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igienico sanitarie.

Eventuali aree fumatori devono essere regolamentate per le presenze e dotate di appositi contenitori posacenere, distributori di soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani prima e dopo aver fumato, garantendo la possibilità di togliere e indossare i Dpi utilizzati.

8. Organizzazione aziendale (orario di lavoro, turnazione, lavoro a distanza)

Il criterio prioritario di protezione è il distanziamento interpersonale tra lavoratori e il pubblico/utenza, ove l'attività produttiva lo comporti.

Detto criterio si realizza attraverso il contenimento del numero di accessi presso i locali/spazi aziendali e del numero di lavoratori presenti contemporaneamente presso gli ambienti di lavoro, ovvero con riguardo alle aziende del settore manifatturiero. In termini organizzativi il datore di lavoro deve:

1. utilizzare il lavoro a distanza per le attività amministrative/d'ufficio che lo permettono, ferma la necessità di garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause);
2. adottare orari di ingresso/uscita scaglionati dai reparti e dagli uffici, cioè ordinati a gruppi, al fine di limitare le occasioni di contatto nelle zone di ingresso/uscita ovvero al fine di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
3. favorire l'alternanza su più turni di lavoro nell'arco della giornata dei dipendenti impegnati nei reparti produttivi, con l'obiettivo di ridurre i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
4. ampliare le fasce orarie di accesso da parte di fornitori e di clienti (ove presente uno spaccio al pubblico);
5. vietare tutte le attività che comportino l'aggregazione di persone;
6. individuare procedure per le operazioni di manutenzione e riparazione limitando la circolazione dei manutentori/riparatori alle sole aree interessate dall'intervento;
7. prevedere modalità di prenotazione per il ritiro di materiali da magazzino;
8. evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (*commuting*), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto

- pubblico;
9. ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il luogo di lavoro, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra essi o facendo indossare guanti e mascherine. Sono messi a disposizione dei lavoratori erogatori di soluzione idroalcolica per favorire la frequente pulizia delle mani. I mezzi di trasporto devono essere adeguatamente puliti ed areati. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;
 10. in caso di utilizzo di mezzi propri, i lavoratori dovranno limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza;
 11. è necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni;
 12. adottare ove possibile tecnologie abilitanti nel processo produttivo, allo scopo di ridurre al minimo attività di lavoro in presenza, soprattutto se effettuata da più soggetti simultaneamente in spazi/aree limitate;
 13. incentivare il nuovo approccio organizzativo basato sul paradigma Smart Industrial Working e l'adozione di Open Innovation Platform.

Alla ripresa delle attività lavorative vanno considerati, tra gli altri, i rischi psicosociali – ovvero quegli aspetti di progettazione, organizzazione e gestione del lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali - e i potenziali impatti psicologici per i possibili effetti sulla salute mentale dei lavoratori, in riferimento sia alla percezione del rischio contagio sia alla messa in atto delle misure di prevenzione e protezione per arginare tale rischio (allegato n. 3).

9. Gestione entrata e uscita dei dipendenti

Dove è possibile, dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Ove possibile incentivare l'uso delle scale in luogo degli ascensori, garantendo in esse una adeguata ventilazione e regolamentando gli accessi in modo che sia rispettata una distanza sociale di almeno 1 metro. In ascensore deve essere previsto il rispetto delle distanze interpersonali anche se è preferibile che venga usato da un solo dipendente per volta, protetto da una mascherina.

10. Spostamenti interni, riunioni, eventi interni, trasferte e formazione

1. limitare allo stretto necessario gli spostamenti all'interno dei siti produttivi e l'accesso ai visitatori e fornitori esterni, definendo idonee e chiare procedure di ingresso, transito e uscita (definizione di modalità, percorsi e tempistiche);
2. limitare e regolamentare l'accesso a spazi comuni, spogliatoi, spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori);
3. se presente un servizio di trasporto aziendale di merci o fasi del ciclo lavorativo svolte in esterno occorre garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori definendo il piano di viaggio, dotandoli di mascherine e Dpi secondo quanto indicato al punto 6 e fornendo informazioni sui comportamenti da tenere all'esterno;
4. privilegiare le modalità di comunicazione a distanza, anche all'interno della stessa azienda, nello svolgimento di incontri o riunioni, o se strettamente necessario dare disposizioni per il

rispetto della distanza di sicurezza, riducendo al minimo il numero dei partecipanti, evitando comunque situazioni di affollamento in ambienti chiusi e uso promiscuo di alimenti, bevande e dispositivi audio video (es. microfoni).

5. Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce. La pratica on the job se necessaria deve avvenire nel rispetto del distanziamento sociale e delle misure di prevenzione e protezione previste.

11. Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'Autorità sanitaria e procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili "contatti stretti" di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 all'interno dell'edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell'ambiente.

12. Sorveglianza sanitaria (allegato n.2 alla fine di questo documento)

Bibliografia:

Linea guida sulla valutazione del processo di sanificazione ambientale nelle strutture ospedaliere e territoriali per il controllo delle infezioni correlate all'assistenza (ICA) ANMDO 2019

Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22.02.2020

Rapporto ISS COVID - 19 n. 5/2020 indoor "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2" Versione del 23 marzo 2020

DPCM 26 aprile 2020

ALLEGATO 2

SORVEGLIANZA SANITARIA

Nel contesto generale di riavvio della attività lavorative in fase pandemica, è opportuno che il medico competente supporti il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richiamate nel "*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato e modificato il 24 aprile 2020.

La collaborazione riguarderà:

- l'informazione e la formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto dall'azienda;
- l'aggiornamento del datore di lavoro in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di *fake news*;
- l'integrazione del Documento di valutazione del Rischio (DVR), con particolare riferimento alle misure logistiche ed organizzative, che devono tenere conto ove possibile dei soggetti cosiddetti fragili;
- nel caso di lavoro a distanza, l'individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell'ottica di contribuire ad evitare l'isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.

Visite mediche

In merito ai compiti del medico competente inerenti la sorveglianza sanitaria le visite mediche devono essere garantite purché al medico sia consentito di operare nel rispetto delle misure igieniche che lui stesso indicherà sulla base delle indicazioni del Ministero della salute. (<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp>) e secondo quanto previsto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (*Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19)* WHO 27 febbraio 2020) e richiamate all'art. 34 del Decreto legge 02 marzo 2020, n. 9.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:

- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi. Per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID -19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero la visita andrà effettuata indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Per quanto concerne la visita medica in occasione del cambio della mansione il medico competente valuterà l'eventuale urgenza ed indifferibilità.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in epoca successiva al 31 luglio 2020:

- la visita medica periodica;
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Procedure organizzative per l'esecuzione delle visite mediche

Sarebbe opportuno, laddove possibile, che le visite mediche si svolgano in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani.

Non è consentito l'accesso alla visita medica a lavoratori con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi la mascherina.

La programmazione delle visite mediche dovrà essere organizzata in modo tale da evitare l'aggregazione nell'attesa di accedere alla visita stessa.

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all'infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.

I lavoratori devono essere informati sulla necessità di rappresentare al medico competente l'eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso richiesta di visita medica corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.